



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
Provincia di Modena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLE SALE DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 28/07/2000

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - UTILIZZO DELLE SALE.....	3
Art. 3 - MODALITA' DI RICHIESTA.....	3
Art. 4 - MODALITA' DI UTILIZZO	3
Art. 5 - TARIFFE.....	4
Art. 6 - ESENZIONI	4
Art. 7 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	4
Art. 8 - RISARCIMENTO DANNI.....	4
Art. 9 - UTILIZZO DELLE SALE IN CAMPAGNA ELETTORALE	5
Art. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI	5
Art. 11 - ABROGAZIONI.....	5

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di tutte le sale di proprietà comunale o di cui l'Amministrazione Comunale abbia il possesso.

Art. 2 - UTILIZZO DELLE SALE

1. L'utilizzo delle suddette sale, oltre che per iniziative e manifestazioni istituzionali o patrocinate dall'Amministrazione comunale, è concesso con le modalità definite dal presente regolamento a privati, enti, associazioni, circoli culturali, gruppi, partiti e sindacati per svolgervi attività politiche, sindacali e socio-culturali e precisamente per: conferenze, convegni, giornate di studio, forum, dibattiti, proiezioni, tavole rotonde, mostre, esposizioni, attività musicali, concerti, corsi di aggiornamento, corsi di studio.
2. L'utilizzo delle sale in oggetto è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
3. L'uso delle sale non è in nessun caso concesso per banchetti, per fini commerciali nè per propagandare attività commerciali.

Art. 3 - MODALITA' DI RICHIESTA

1. La domanda di concessione delle sale, da redigersi su apposito modulo ed indicante, tra l'altro, anche le finalità dell'utilizzo, deve essere inoltrata all'ufficio economato almeno 5 (cinque) giorni prima della data richiesta.
2. Alla domanda deve essere allegato l'eventuale materiale divulgativo dell'iniziativa da svolgersi, per la visione da parte dell'ufficio concedente che potrà così valutarne la conformità al presente regolamento ai fini della concessione.
3. In caso di più richieste per la medesima data, si segue l'ordine di presentazione della domanda.
4. E' a cura del richiedente ritirare la chiave della sala prenotata presso l'ufficio economato e riconsegnarla tassativamente allo stesso ufficio il giorno seguente a quello dell'utilizzo.
5. Il pagamento di quanto dovuto viene effettuato secondo le seguenti modalità:
 - il 50% al momento della presentazione della richiesta;
 - saldo al momento della consegna delle chiavi al richiedente.

Art. 4 - MODALITA' DI UTILIZZO

1. L'uso dei locali può essere richiesto per giornate intere (dalle ore 8.00 alle 24.00) o per periodi inferiori, stabiliti come segue:
 - dalle ore 8.00 alle ore 14.00
 - dalle ore 14.00 alle ore 20.00
 - dalle ore 20.00 alle ore 24.00.
2. L'utilizzo delle sale per mostre od esposizioni può essere concesso, di norma, per una durata massima di 20 (venti) giorni.
3. Qualora, nel corso di mostre od esposizioni, vengano interessate solo le pareti della sala, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'uso della sala

stessa per altre manifestazioni che non siano in contrasto e che non rechino pregiudizio alla mostra od esposizione già allestita.

Art. 5 - TARIFFE

1. Le tariffe per la concessione in uso delle sale sono determinate dal consiglio comunale.
2. Il consiglio medesimo provvede inoltre annualmente all'adeguamento delle tariffe in sede di approvazione del bilancio di previsione, anche sulla base della determinazione dei costi effettuata dagli uffici competenti.
3. Le tariffe sono determinate sulla base dei costi sostenuti (riscaldamento, illuminazione, impianto di amplificazione, pulizia).
4. Le tariffe sono differenziate:
 - in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento;
 - in ragione del tempo per cui ne viene richiesto l'uso, secondo i periodo definiti al precedente art. 4;

Art. 6 - ESENZIONI

1. Possono usufruire gratuitamente delle sale:
 - i dipendenti comunali per riunioni sindacali;
 - le scuole che insistono sul territorio per riunioni e corsi;
 - gli enti pubblici per riunioni, corsi di formazione e seminari.
2. Ulteriori esenzioni o riduzioni in ragione di particolari utilizzi possono essere stabilite in sede di approvazione delle tariffe, secondo le modalità di cui all'art. 5.
3. Al di fuori dei precedenti casi non è prevista alcuna forma di riduzione o esenzione anche qualora l'attività comporti un uso continuativo e prolungato della sala.

Art. 7 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del concessionario le eventuali spese:
 - a) di allestimento;
 - b) per i lavori di facchinaggio;
 - c) per il noleggio degli arredi;
 - d) di guardia e sorveglianza.

Art. 8 - RISARCIMENTO DANNI

1. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi, agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni, da parte dell'ufficio tecnico e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà del Comune di denuncia all'autorità competente.
2. E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune proprietario o possessore, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune stesso, occorsi a causa o in occasione della concessione.

Art. 9 - UTILIZZO DELLE SALE IN CAMPAGNA ELETTORALE

1. Durante il periodo elettorale le sale comunali vengono concesse ai partiti e movimenti partecipanti alla competizione con i seguenti criteri:
 - a) le domande di utilizzo delle sale devono essere inoltrate all'ufficio economato, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, almeno 2 (due) giorni prima della data richiesta;
 - b) l'uso è concesso a tutti i richiedenti, senza distinzione alcuna; qualora vi siano più richieste per la stessa sala e per lo stesso periodo e non si addivenga ad un accordo tra i richiedenti, si procederà alla turnazione, seguendo l'ordine di presentazione al protocollo generale;
 - c) si applicano le tariffe vigenti.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "periodo elettorale" si intende il periodo in cui la normativa vigente consente lo svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della delibera che lo approva.

Art. 11 - ABROGAZIONI

1. E' abrogato il "Regolamento per l'uso delle sale comunali di cultura", approvato con delibera consiliare n. 7 del 13/2/1992, con le integrazioni apportate con delibera della Giunta Comunale n. 82 del 22/2/1994, inerente l'uso delle sale di cultura durante il periodo elettorale.